



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio XXII - Sistema Camerale

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 06/08/2009 - 0072100

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

ALL'INFOCAMERE

SEDI DI PADOVA E ROMA

ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62

00178 ROMA

Oggetto: **Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009- documento n. 3 criterio di valutazione delle poste contabili relative al diritto annuale - preventivo economico 2010**

Con la circolare indicata in oggetto questo Ministero ha diramato i nuovi principi contabili delle camere di commercio elaborati dalla commissione di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

Tra le fattispecie più problematiche e oggetto di una disciplina innovativa, la Commissione ha analizzato nel documento n.3, la rilevazione contabile delle poste relative al diritto annuale.

Lo stesso documento precisa che la camera di commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio ed iscrive l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale credito tenendo conto, per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, degli importi stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e, per le imprese inadempienti che sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrispondente all'applicazione dell'aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi.

Il criterio individuato dal documento n. 3 impone l'iscrizione in bilancio del credito da diritto annuale facendo riferimento alla singola impresa.



Nella consapevolezza che tale nuova metodologia richiede l'adozione di un nuovo sistema informatico di gestione amministrativa del diritto annuale, la Commissione ha stabilito che il nuovo criterio trova completa applicazione solo a partire dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2009, mentre per la chiusura del bilancio d'esercizio 2008 ha dettato un criterio transitorio.

Al fine di supportare la società Infocamere per l'implementazione del nuovo sistema informatico e di affrontare gli aspetti tecnici legati alla nuova metodologia di contabilizzazione del diritto annuale, l'Unioncamere ha costituito un gruppo di lavoro del quale fanno parte rappresentanti di questo Ministero e del mondo camerale, esperti in materia di diritto annuale e di contabilità.

La prima esigenza manifestata in seno al gruppo di lavoro è stata quella di individuare una metodologia di costruzione dei preventivi economici prossima alle logiche stabilite dai principi contabili per la redazione del bilancio d'esercizio.

Il sistema informatico che Infocamere sta realizzando intende supportare, con l'approssimarsi dell'avvio delle procedure per la predisposizione del preventivo economico 2010, gli uffici camerali nell'individuazione degli elementi necessari alla stima delle poste contabili relative al diritto annuale.

Il gruppo di lavoro ha condiviso gli elementi e le metodologie di calcolo necessari alla stima degli importi da iscrivere quale provento da diritto annuale e quale quota di accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti:

RILEVAZIONE DEL PROVENTO DA DIRITTO ANNUALE

La società Infocamere, avendo come base di riferimento le imprese tenute al versamento del diritto annuale nell'esercizio 2009, trasmetterà alle camere di commercio, entro il 10 ottobre 2009, delle tabelle di sintesi riepilogative evidenziando, alla data del 30 settembre 2009, le imprese che hanno già provveduto al versamento e quelle il cui versamento risulta omesso.

Tali informazioni saranno fornite distinguendo:

- le imprese già iscritte;
- le imprese neo-iscriitte;
- le unità locali con sede fuori provincia;
- l'iscrizione nella sezione ordinaria e speciale;
- la forma giuridica;
- la suddivisione delle imprese per scaglioni di fatturato.

Stima dell'importo dovuto

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che hanno omesso il versamento alla data del 30 settembre 2009 verrà considerato quale diritto stimato dovuto, l'importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando il fatturato relativo all'esercizio 2007 (ultimo attualmente disponibile).

Nel caso di imprese per le quali non sia disponibile il fatturato relativo all'esercizio 2007, verrà attribuito un diritto dovuto pari all'importo previsto nel primo scaglione di fatturato.



Il valore del diritto omesso dai soggetti iscritti in sezione speciale, nonché il valore stimato del diritto dovuto dalle imprese in sezione ordinaria secondo quanto sopra riportato, verrà considerato quale "base imponibile" per stimare l'ammontare delle sanzioni, applicando la misura minima della sanzione prevista dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%).

Tale base imponibile verrà utilizzata anche per determinare la misura degli interessi da rilevare fino alla data del 31 dicembre 2009.

Gli importi così desunti dal sistema informatico predisposto da Infocamere, ricorrendo ad ulteriori fonti informative, potranno essere rettificati, su base percentuale, per tener conto:

- 1) delle variazioni dell'archivio registro imprese (iscrizioni/cessazioni) con effetto al primo gennaio 2010;
- 2) del trend della congiuntura economica a livello provinciale ed in particolare, per l'anno 2010, degli effetti della stessa congiuntura sull'andamento dei fatturati delle imprese.

QUOTA ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Per quanto concerne l'accantonamento da iscrivere al fondo svalutazione crediti, Infocamere, tenendo conto del criterio individuato nel documento n.3, fornirà, relativamente alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'irrogazione di atti/emissione di ruoli, i seguenti dati:

- ammontare dell'importo iscritto a ruolo per ogni anno di competenza della violazione, suddiviso per diritto/sanzione/interesse;
- importo pagato sull'importo emesso a ruolo per ogni anno di competenza della violazione, suddiviso per diritto/sanzione/interesse.

Tenendo conto di tali informazioni la camera di commercio potrà determinare la percentuale media di mancata riscossione per diritto/sanzione/interesse, che potrà così essere applicata alla previsione del provento da diritto al fine dell'iscrizione della quota di accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti.

Questo Ministero, tenendo conto dei risultati del gruppo di lavoro istituito dall'Unioncamere, si riserva di fornire ulteriori ed eventuali indicazioni che si rendessero necessarie in merito alla gestione e rendicontazione amministrativa delle poste contabili relative al diritto annuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIANFRANCESCO VECCHIO)